Sentenza del 16/02/2022 n. 5016 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

1.S. s.r.l. impugnò, dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma, la cartella di pagamento, relativa all'Ires di cui all'anno d'imposta 2007, derivante dal controllo automatizzato, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis del modello Unico 2008 presentato dalla società contribuente che, senza indicare contestualmente cause oggettive che giustificassero la disapplicazione delle presunzioni dettate per le c.d. società di comodo dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30 aveva omesso di riportare il reddito imponibile minimo, ai fini Ires, per essere ritenuta operativa ed aveva dichiarato ricavi pari a zero Euro. Pertanto l'Ufficio, con la cartella in questione, aveva richiesto alla società di pagare l'imposta in relazione all'imponibile minimo determinato ex lege per le società di comodo, considerati i beni posseduti e dichiarati dalla stessa contribuente. L'adita CTP rigettò il ricorso. Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3766/01/2014, depositata il 9 giugno 2014, lo ha rigettato.

La contribuente ha allora proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della predetta sentenza d'appello.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

La contribuente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e della L. n. 724 del 1997, art. 30.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie potesse emettersi, senza un preventivo accertamento, la cartella di pagamento per effetto del mero controllo automatizzato di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis poichè la procedura prevista da quest'ultima disposizione può applicarsi solo se la pretesa tributaria sia fondata su un controllo meramente cartolare della dichiarazione del contribuente, ma non è ammissibile nel caso in cui essa si basi sul reddito minimo presunto, salva la prova contraria, derivante dall'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30.

Aggiunge la contribuente che, nel caso di specie, essa (anche in conformità alle istruzioni dell'Amministrazione finanziaria per la compilazione del modello Unico 2008) ha volutamente scelto di non adeguare il proprio reddito effettivo, pari a zero, a quello meramente presunto, ritenendo di poter fornire la prova contraria prevista dalla L. n. 724 del 1994, stesso art. 30 nell'ambito, o all'esito, dell'avviso di accertamento che l'Amministrazione avesse eventualmente emesso, non fungibile con la mera cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis riservata ai casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessità quindi di alcuna istruttoria ed in mancanza di ogni valutazione giuridica), che l'Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso.

Il motivo è ammissibile (non comportando la rivalutazione di fatti, che risultano pacificamente accertati, ma la loro sussunzione nelle richiamate fattispecie legali astratte e l'interpretazione di queste ultime) e fondato.

Infatti, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dal controricorso erariale, la contribuente ha indicato ricavi effettivi pari a zero e non ha riportato il reddito minimo presunto derivante dalla disciplina sulle società di comodo, non adeguandosi quindi a quest'ultimo nella dichiarazione.

Tanto premesso, come questa Corte ha già ritenuto, " In materia di società di comodo, l'Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l'importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35 conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società" (Cass. 12/12/2016, n. 25472 conformi Cass. 29/12/2020, n. 29734; Cass. 29/12/2021, n. 41840). Tale orientamento trova conforto anche nella prassi operativa della stessa Amministrazione, atteso che in altro giudizio di legittimità sulla medesima questione, l'Agenzia delle entrate aveva posto in rilievo che "con la Direttiva n. 8 del 12 febbraio 2013 ha sollecitato "l'abbandono delle controversie instaurate avverso cartelle di pagamento emesse dagli uffici a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni per recuperare le imposte dovute sul reddito minimo delle società non operative", affermando che "la contestazione relativa all'omesso adeguamento al reddito minimo deve trovare la sua naturale sede nella fase di accertamento e non in quella di liquidazione della dichiarazione"" (Cass. 29/12/2020, n. 29734, cit., in motivazione).

Giova peraltro precisare che non contrastano con il principio appena espresso altri precedenti di questa Corte, nei quali la legittimità della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in materia di reddito delle società di comodo, era stata affermata perchè, a differenza del caso di specie, l'Amministrazione non aveva calcolato l'imposta autonomamente (utilizzando e qualificando come effettivo il reddito risultato dal test di operatività e determinato secondo i parametri presuntivi previsti dalla L. n. 724 del 1994, art. 30 nel testo applicabile ratione temporis), ma si era limitata a procedere alla liquidazione nella misura dichiarata come dovuta dalla stessa

società contribuente (adeguatasi nella dichiarazione al reddito minimo derivante dalla disciplina sulle società di comodo), poi non versata (cfr, Cass. 06/02/2019, n. 3394; Cass. 15/09/2021, n. 24811).

La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va accolto nel merito il ricorso introduttivo della contribuente.

2.Restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo sia il secondo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con il quale la contribuente ricorrente censura la sentenza impugnata per l'omessa pronuncia sull'eccepita nullità della cartella di pagamento per il difetto della motivazione di quest'ultima; sia il terzo, con il quale la contribuente ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, in via gradata, la sentenza impugnata per l'omessa motivazione della pronuncia, ove ritenuta sussistente, sull'eccepita nullità della cartella di pagamento per il difetto della motivazione di quest'ultima; per l'omesso esame del fatto costituito dall'assenza della stessa motivazione nella cartella de qua; e per la violazione e la falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 17, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12 e dell'art. 24 Cost., per non aver comunque la CTR ritenuto la nullità della cartella benchè priva di motivazione.

3.Le spese di lite dei gradi di merito si compensano e quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza